

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22-TER DELLA 240/2010

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo", può conferire "incarichi di ricerca" ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un Responsabile scientifico della ricerca, di seguito denominato "Tutor", dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di selezione, il conferimento, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante al titolare di incarico di ricerca di seguito denominato anche "incaricato alla ricerca".
3. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
4. Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
5. Ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. L'importo degli incarichi di ricerca è stabilito dal Consiglio del Dipartimento richiedente nel rispetto del piano finanziario del progetto di ricerca su cui grava la spesa, tenuto conto dell'importo minimo annuo lordo definito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.
7. L'attivazione di incarichi di ricerca è realizzabile, in tutto o in parte, con finanziamenti a carico di progetti di ricerca (ivi compresi progetti finanziati dall'Ateneo) o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni o ancora risorse derivanti da economie di gestione, riassegnate al Dipartimento ai sensi dei vigenti Regolamenti di Ateneo.

Art. 2 - Tipologia di selezione

1. Il reclutamento dei titolari degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante valutazione dei titoli e di un eventuale colloquio, ad opera di una Commissione, e la pubblicità degli atti, sulla base di quanto disposto dall'art. 3 all'art. 7 del presente Regolamento.
2. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, è possibile procedere anche con la procedura di reclutamento prevista dall'art. 22-ter comma 4 della Legge 240/2010; in tal caso si procederà con le modalità di cui ai successivi artt.8 e 9.
3. Il reclutamento può avvenire, oltre che a seguito delle procedure di cui ai precedenti commi, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'arruolamento del vincitore con un incarico di ricerca; in tal caso si procederà con le modalità di cui al successivo art.10.

1

Art. 3 - Procedura di selezione competitiva

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di selezione, il Consiglio di Dipartimento approva l'attivazione degli incarichi di ricerca, nell'ambito delle proprie spese di bilancio tenuto conto dei vincoli di legge, deliberando:

1. il numero dei posti da conferire;
2. la durata;
3. il costo totale dell'incarico da conferire, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione;
4. il titolo dell'incarico di ricerca da svolgere;
5. il TUTOR della ricerca, ove non sia il Responsabile scientifico del progetto di ricerca (fonte del finanziamento);
6. uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
7. il titolo del progetto di ricerca fonte del finanziamento;
8. il Responsabile scientifico del progetto di ricerca fonte del finanziamento;
9. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e i dati contabili;
10. le modalità di svolgimento della selezione alternativamente:
 - valutazione comparativa dei titoli, delle pubblicazioni e colloquio;
 - valutazione comparativa dei soli titoli e delle pubblicazioni
11. qualsiasi altra specifica necessaria e da includere nel bando di selezione.

Art. 4 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del/la Direttore/rice di Dipartimento, in qualità di delegato/a del Rettore, deve contenere:

- il titolo e le attività da svolgere per l'incarico di ricerca;
 - il numero dei posti;
 - la durata;
 - il Tutor della ricerca incaricato e il Dipartimento di afferenza;
 - uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - il costo totale dell'incarico da conferire, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione;
 - gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
 - le modalità di selezione;
 - i requisiti per la partecipazione;
 - i criteri di valutazione ed i relativi punteggi, nell'ambito della ripartizione di cui al successivo art. 7;
 - la modalità di svolgimento dell'eventuale colloquio e dell'eventuale accertamento di una lingua diversa dall'Italiano;
 - il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - il richiamo ai diritti ed i doveri dell'incaricato alla ricerca, di cui al successivo art. 13;
- 2.** I candidati dovranno allegare e/o autocertificare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando di selezione.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
4. Il bando di selezione è pubblicizzato a cura del Dipartimento, all'Albo on-line di Ateneo ed alla pagina web dedicata del Dipartimento; il bando è altresì trasmesso al competente ufficio dell'amministrazione centrale per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, nonché ai fini statistici e di monitoraggio.
5. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non possono essere inferiori a 20 giorni successivi alla data di pubblicazione.

Art. 5 - Ammissione alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del bando di selezione, del titolo di laurea magistrale a ciclo unico da non più di sei anni o di titolo equivalente conseguito all'estero e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca;
2. Non possono partecipare alle selezioni:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento richiedente l'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. L'esclusione dalla procedura di selezione può essere disposta in qualsiasi momento mediante notifica all'interessato.

Art. 6 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei titolari di incarico di ricerca è nominata con decreto del/la Direttore/rice di Dipartimento, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, su proposta del Consiglio del Dipartimento.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri effettivi, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, scelti tra professori e ricercatori universitari, anche di altri atenei italiani o stranieri e da almeno due supplenti.
3. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta utile, stabilisce chi ricoprirà i ruoli di Presidente della Commissione e di Segretario verbalizzante.
4. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;

- siano componenti del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico;
- siano in una qualsiasi situazione di incompatibilità o conflitto di interessi prevista dalla normativa vigente e dal Codice Etico di Ateneo.

5. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi previste al precedente comma 4.

6. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

7. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

8. La composizione della Commissione giudicatrice è pubblicata, a cura del Dipartimento, all'Albo on-line di Ateneo ed alla pagina web dedicata del Dipartimento.

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni tramite bando

1. La Commissione giudicatrice, nel rispetto di quanto prescritto nel bando di selezione, effettua la valutazione comparativa dei candidati, valutandone il profilo scientifico-professionale, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate in un apposito verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

2. In caso di selezione per titoli e colloquio, la Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti, di cui 60 punti per i titoli, da ripartire secondo i seguenti criteri di seguito elencati e 40 punti per il colloquio:

- fino a 40 punti per voto di laurea e carriera universitaria;
- fino a 5 punti altri titoli post-laurea posseduti dal candidato (dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento);
- fino a 5 punti per pubblicazioni;
- fino a 10 punti per esperienze formative e/o di supporto all'attività di ricerca e di didattica;

3. In caso di selezione per soli titoli, la Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti da ripartire secondo i seguenti criteri:

- fino a 50 punti per voto di laurea e carriera universitaria;
- fino a 10 punti altri titoli post-laurea posseduti dal candidato (dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento);
- fino a 10 punti per pubblicazioni;
- fino a 30 punti per esperienze formative e di supporto all'attività di ricerca e di didattica.

4. La Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e, al termine dei lavori, stila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai singoli candidati.

5. La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a 60 punti.

6. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile nel merito.

7. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

8. Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene sulla base della graduatoria di merito con decreto del del/la Direttore/rice di Dipartimento pubblicato all'Albo di Ateneo e dalla pagina web dedicata del Dipartimento, entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle candidature, salvo motivati ed oggettivi impedimenti.

9. La graduatoria ha validità di 60 giorni dall'approvazione degli atti e deve essere utilizzata per scorrimento nei seguenti casi:

- impossibilità di perfezionare il contratto per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
- rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore prima dell'avvio dell'attività.

10. In caso di rinuncia del vincitore dopo l'avvio dell'attività ed entro i termini di validità della graduatoria, su richiesta del Tutor l'incarico può essere attribuito, per i soli ratei residui, ai candidati successivi idonei in graduatoria, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

11. In caso di vincitore con cittadinanza extra UE la decorrenza è posticipata al perfezionamento della documentazione necessaria per l'avvio dell'attività di ricerca sul territorio nazionale.

Art. 8 - Procedura di conferimento diretto - Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati

1. Il Responsabile scientifico del progetto di ricerca può richiedere al proprio Direttore/rice di Dipartimento l'attivazione di procedure di conferimento diretto di incarichi di ricerca per progetti finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi.

2. L'avviso, emanato con decreto del/la Direttore/rice di Dipartimento, deve contenere:

1. il numero dei posti da conferire;
2. la durata;
3. il costo totale dell'incarico da conferire, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione;
4. il titolo dell'incarico di ricerca da svolgere;
5. il TUTOR della ricerca, ove non sia il Responsabile scientifico del progetto di ricerca (fonte del finanziamento);
6. uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
7. il titolo del progetto di ricerca fonte del finanziamento;
8. il Responsabile scientifico del progetto di ricerca fonte del finanziamento;
9. gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e i dati contabili;
10. i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca;
11. il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
12. il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
13. il richiamo ai diritti ed i doveri dell'incaricato alla ricerca, di cui al successivo art. 13;
14. qualsiasi altra specifica necessaria e da includere nell'avviso;

3. L'avviso è pubblicato all'Albo on-line di Ateneo ed alla pagina web dedicata del Dipartimento.

4. I termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo on-line di Ateneo.

Art. 9 - Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto

1. La selezione avviene mediante il conferimento diretto degli incarichi di ricerca ai giovani studiosi valutati maggiormente qualificati tra quelli giudicati idonei a svolgere l'attività oggetto dell'incarico.

2. Ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse, i candidati dovranno allegare e/o autocertificare, entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'avviso, tutta la

documentazione utile alla valutazione, nonché quella necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione.

3. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca e potrà essere integrata da eventuali approfondimenti con tutti o parte dei candidati, utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.

4. A seguito della valutazione, il Responsabile scientifico del progetto di ricerca individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo. Per ciascun incarico seleziona, tra i candidati giudicati idonei, il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività oggetto dello stesso, motivando adeguatamente la scelta. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate, la graduatoria di merito dei candidati idonei e l'elenco dei candidati non idonei con relativa motivazione sono inseriti in apposito verbale.

5. Il Responsabile scientifico del progetto di ricerca dovrà concludere il processo di selezione entro un mese dalla ricezione delle manifestazioni di interesse. Sulla base di una richiesta motivata, il/la Direttore/rice di Dipartimento può concedere una proroga di un ulteriore mese.

6. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del/la Direttore/rice di Dipartimento. Tale decreto, comprensivo dei nominativi dei candidati selezionati e della graduatoria di merito dei candidati idonei, è pubblicato all'Albo on-line di Ateneo ed alla pagina web del Dipartimento.

7. Qualora non siano rispettati i termini di cui ai commi precedenti, la procedura di selezione verrà revocata.

8. Nei casi di mancato inizio di attività dei vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, in presenza di altri idonei ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito dei candidati idonei entro 30 giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia, previa approvazione da parte del/la Direttore/rice di Dipartimento.

Art. 10 – Procedura di reclutamento beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione

1. Ai beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, o da organismi internazionali, e dal Mur, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante, può essere conferito, nel caso che l'Università ospitante sia l'Ateneo Vanvitelli, un contratto di incarico di ricerca anche senza espletare la selezione di cui ai precedenti articoli, poiché vengono recepiti i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento, previa verifica delle specifiche regole di rendicontazione con l'ente finanziatore medesimo.

2. Il contratto avrà durata minima di un anno, che sarà compresa entro quella del Programma di ricerca, fino ad un massimo di tre anni. L'importo dell'incarico, fermo restando il minimo di legge, sarà determinato nel massimo secondo la normativa specifica del fondo su cui è stato attivato comprendendo eventuali quote per la mobilità, laddove previste.

4. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del/la Direttore/rice di Dipartimento.

5. L'incarico potrà essere rinnovato e/o prorogato al termine del progetto, se previsto dall'Ente finanziatore, previa valutazione positiva dell'attività svolta come stabilito all'art. 15, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

6. Le modalità organizzative adottate per lo svolgimento delle attività di ricerca dovranno garantire ai beneficiari previsti al comma 1 l'autonomia scientifica e di gestione dei fondi richiesta dagli enti finanziatori.

7. Per programmi di ricerca di alta qualificazione si intendono, a titolo esemplificativo, Marie Sklodowska Curie Actions, ERC, Montalcini, FIS e altri programmi competitivi.

Art. 11 - Stipula del contratto di incarico di ricerca

1. L'incarico di ricerca è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato, contenente le specifiche funzioni, i diritti e i doveri relativi alla posizione, la data di inizio e di fine delle attività, il programma di ricerca, nonché il trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Il contratto è sottoscritto dal titolare dell'incarico e dal/la Direttore/rice di Dipartimento, in qualità di delegato/a del Rettore.
3. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. Il titolare dell'incarico afferisce al Dipartimento richiedente, per lo svolgimento delle attività previste nel contratto.
5. L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate allo svolgimento dell'attività.

Art. 12 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'Università annualmente provvede per conto del titolare dell'incarico di ricerca, mediante apposita trattenuta, alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'espletamento dell'attività di ricerca.

Art. 13 - Diritti, doveri e modalità di svolgimento dell'incarico

1. L'incaricato alla ricerca è tenuto a svolgere l'attività di ricerca oggetto dell'incarico e ha diritto di avvalersi, per tale fine, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento di riferimento. L'attività può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del Tutor e del Consiglio di Dipartimento.
2. L'attività deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal Tutor, il quale è anche tenuto a verificarla.
3. Al termine del contratto il titolare dell'incarico di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione finale sulle attività svolte, previa approvazione del Tutor, e a presentare i risultati conclusivi della propria attività in un apposito seminario o comunque nelle forme definite dal Consiglio di Dipartimento.
4. L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, così come previsto da normativa vigente. La sospensione dell'attività di ricerca si applica anche in caso di maternità a rischio e congedo parentale. La scadenza del contratto sarà conseguentemente prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito.
5. Durante il periodo di astensione per maternità, le incaricate alla ricerca hanno diritto all'indennità di maternità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

6. L'attività e l'incarico devono essere sospesi per assenze per malattia superiori a 30 giorni consecutivi in un anno. Previo accordo con il Tutor e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione, la scadenza del contratto sarà prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito.

7. Non costituisce sospensione, e quindi non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. Gli eventuali giorni di assenza per motivi diversi dalla malattia devono essere in qualsiasi caso concordati con il TUTOR.

Art. 14 - Proroga degli incarichi

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, gli incaricati alla ricerca possono essere prorogati fino alla scadenza prevista dalla proroga del progetto su cui gravano, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

2. L'eventuale proroga dell'incarico, dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22 ter, comma 7, della legge 240/2010.

3. La proroga dell'incarico di ricerca è proposta dal TUTOR e dal Responsabile scientifico del progetto (se diverso dal TUTOR) ed approvata con Decreto del/della Direttore/rice del Dipartimento, tenuto conto dei vincoli di legge e della proroga concessa dall'Ente finanziatore.

4. La richiesta dovrà essere presentata, di norma, un mese prima della scadenza del contratto ed in ogni caso in tempo utile per la continuazione dell'incarico senza interruzione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria oltre agli obiettivi che sono alla base della richiesta di prosecuzione dell'incarico di ricerca.

5. La proroga dell'incarico è sottoscritta dal/l'incaricata/a e dal/la Direttore/rice di Dipartimento, in qualità di delegato/a del Rettore.

Art. 15 - Rinnovo degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca possono essere rinnovati per la stessa durata del primo incarico. L'eventuale rinnovo dell'incarico di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva dell'incarico di ricerca di 3 anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22 ter, comma 7, della legge 240/2010.

2. Il rinnovo dell'incarico di ricerca è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto della durata del progetto di ricerca su cui è stato bandito l'incarico di ricerca e dei vincoli di legge.

3. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere adottata, di norma, un mese prima della scadenza del contratto dell'interessato e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, il parere positivo espresso dal Tutor sulla base della relazione del collaboratore corredata dall'apposita documentazione:

- gli obiettivi e le motivazioni che sono alla base della richiesta di rinnovo dell'incarico di ricerca;
- relazione sull'attività svolta dal/la titolare dell'incarico di ricerca.

4. Il rinnovo dell'incarico è sottoscritto dal/l'incaricato/a e dal/la Direttore/rice di Dipartimento in qualità di delegato/a del Rettore.

Art. 16 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento

alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca legati all'incarico.

2. Gli incarichi di ricerca sono altresì incompatibili con la contemporanea titolarità di contratti di ricerca, di contratti post-doc, di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, di assegni ricerca o di altri incarichi di ricerca.

3. La titolarità di incarico di ricerca è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche part-time, sia pubblico che privato.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR n. 382/1980, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. Il titolare di incarico di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Tutor, a condizione che tale attività sia compatibile con l'attività cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la specifica attività e non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo, nonché alle disposizioni di rendicontazione previste dall'ente finanziatore.

6. Il titolare di incarico di ricerca può svolgere attività didattiche curricolari per il potenziamento delle competenze (esercitazioni, laboratori e attività di campo), per un massimale complessivo di 40 ore per anno accademico, o tutorato disciplinare o di supporto, e ricevere i relativi compensi, purché preventivamente autorizzate come sopra.

Art. 17 - Cessazione, recesso, decadenza e risoluzione del contratto

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Il titolare dell'incarico di ricerca che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione scritta con almeno 15 giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. La mancata o tardiva comunicazione comporterà la trattenuta di una mensilità e/o la restituzione della stessa se già erogata.

3. Sono dichiarati decaduti coloro che entro il termine fissato dal bando di selezione non dichiarino di accettare la posizione e stipulino l'apposito contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.

4. Decadono altresì coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettano le comunicazioni così come previsto dai singoli bandi di selezione, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

5. È prevista la risoluzione del contratto, su segnalazione del Tutor e a seguito dell'accertamento da parte del/la Direttore/ric. di Dipartimento, sentito l'interessato, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, nei seguenti casi:

- Ingiustificato mancato inizio;
- gravi e ripetute inadempienze;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dai precedenti articoli;
- valutazione negativa espressa dal Consiglio di Dipartimento sull'attività;

- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

6. La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con decreto del/la Direttore/riche del Dipartimento.

Art. 18 - Disciplina sulla proprietà intellettuale

1. Il titolare di incarico di ricerca ha diritto di pubblicare i risultati della propria attività di ricerca, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'università alla tutela dei risultati. È inoltre obbligato a depositare in IRIS quale catalogo dei prodotti dell'Ateneo, copia delle pubblicazioni prodotte e a comunicare, senza ritardo, l'avvenuto conseguimento dei risultati al TUTOR, al quale spetta la verifica della sussistenza dell'eventuale pregiudizio. In ogni caso con la sottoscrizione del contratto sarà richiesto al titolare di incarico di ricerca di firmare apposito accordo di riservatezza con il/la Direttore/riche del Dipartimento in qualità di delegato/a del Rettore.

Art. 19 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e alla normativa d'Ateneo.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo on-line dell'Ateneo.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22-TER DELLA 240/2010

Indice

Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione.....	pag. 1
Articolo 2 - Tipologia di selezione.....	pag. 1
Articolo 3 - Procedura di selezione competitiva.....	pag. 2
Articolo 4 - Bando di selezione.....	pag. 2
Articolo 5 – Ammissione alle selezioni.....	pag. 3
Articolo 6 - Commissione giudicatrice.....	pag. 3
Articolo 7- Modalità di svolgimento delle selezioni tramite bando.....	pag. 4
Articolo 8 - Procedura di conferimento diretto - Avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.....	pag. 5
Articolo 9 – Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto....	pag. 5
Articolo 10 - Procedura di reclutamento beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione.....	pag. 6
Articolo 11 - Stipula del contratto di incarico di ricerca.....	pag. 7
Articolo 12 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo.....	pag. 7
Articolo 13 - Diritti, doveri e modalità di svolgimento dell'incarico.....	pag. 7
Articolo 14 - Proroga degli incarichi.....	pag. 8
Articolo 15 - Rinnovo degli incarichi di ricerca.....	pag. 8
Articolo 16 - Incompatibilità e ulteriori incarichi.....	pag. 8
Articolo 17 - Cessazione, recesso, decadenza e risoluzione del contratto	pag. 9
Articolo 18 - Disciplina sulla proprietà intellettuale.....	pag. 10
Articolo 19 - Norme transitorie e finali.....	pag.10